



## PROVINCIA DI TERNI

OGGETTO: *Elezioni del Presidente della Provincia di Terni del 30 marzo 2025 – D.L. 202/2024 convertito, con modificazioni, nella Legge 15/2025 – Presa d’atto della intervenuta deroga sui tempi residui del mandato ai fini dell’eleggibilità dei Sindaci dei Comuni del territorio provinciale.*

### **Il Segretario Generale Responsabile dell’Ufficio Elettorale Provinciale**

Premesso che l’art. 1, commi dal 58 al 79, della Legge 7/4/2014, n. 56, recante: *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* ha dettato una serie di norme per le elezioni, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei Presidenti che dei Consigli provinciali nelle Regioni a statuto ordinario;

Richiamato il decreto del Vice Presidente reggente n. 22 del 17/02/2025 con il quale si è provveduto alla indizione dei comizi elettorali per la elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Terni, che si svolgeranno il 30 Marzo 2025, nel quale si dava atto che *“ai sensi dell’art. 1, comma 60, della Legge 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei comuni del territorio provinciale in carica alla data delle elezioni, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni”*;

Visto il D.L. 27 Dicembre 2024, n. 202, cd. “decreto Milleproroghe”, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45, le cui disposizioni sono volte a garantire la continuità dell’azione amministrativa e ad introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l’art. 21 bis del D.L. 202/2024 *“Disposizioni in materia di eleggibilità del Presidente della Provincia”*, introdotto in sede di conversione con Legge 21 febbraio 2025, n. 15, nel quale si dispone che *“il termine di cui all’art. 1, comma 60 della Legge 7 Aprile 2014, n.56, non si applica per gli anni 2025 e 2026”*;

Considerato - pertanto - necessario precisare, in merito a quanto indicato al punto 3. del citato decreto del Vice Presidente reggente n. 22/2025, che per effetto della intervenuta modifica normativa sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia di Terni i Sindaci, in carica alla data delle elezioni, dei Comuni del territorio provinciale, a prescindere dal termine di scadenza del mandato istituzionale indicato nell’art. 1, comma 60, della Legge 7 Aprile 2014;

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti provinciali;

## DETERMINA

- 1) Di prendere atto delle disposizioni di cui all'art. 21 bis "*Disposizioni in materia di eleggibilità del Presidente della Provincia*" del D.L. 27 Dicembre 2024, n. 202, cd. "*decreto Milleproroghe*", convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2025, n. 15 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45;
- 2) Di dare atto che, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, il termine di cui all'art. 1, comma 60 della Legge 7 Aprile 2014, n.56, (scadenza del mandato istituzionale dei Sindaci in carica non inferiore a diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni) NON si applica alle elezioni provinciali per la nomina dei Presidenti delle Province che si svolgeranno negli anni 2025 e 2026;
- 3) Di precisare pertanto, in merito a quanto indicato al punto 3. del decreto del Vice Presidente reggente n. 22/2025, che per effetto della intervenuta modifica normativa sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia di Terni i Sindaci, in carica alla data delle elezioni, dei Comuni del territorio provinciale, a prescindere dal termine di scadenza del mandato istituzionale indicato nell'art. 1, comma 60 della Legge 7 Aprile 2014;
- 4) Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale della Provincia di Terni e trasmesso via posta elettronica certificata a tutti i Comuni della Provincia, perché provvedano alla massima diffusione presso i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica.

Terni, lì 26/02/2025

Il Segretario Generale  
Responsabile dell'Ufficio Elettorale Provinciale

*Dott. Paolo Ricciarelli*